



Approfondimenti sulla visita medica della Commissione Medica Locale per il rilascio della patente speciale

- **A proprie spese**, si può essere assistiti durante la visita da un **medico di fiducia**.
- Il decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ha introdotto una **novità**. La nuova norma del decreto semplificazione (art. 25, comma 1) prevede che l'interessato abbia la possibilità di chiedere la presenza, nel corso della valutazione dell'idoneità, di un **rappresentante di un'associazione** di persone con disabilità da lui individuata. Questa partecipazione è a titolo **gratuito**.
- Le **spese** per le visite mediche, gli accertamenti strumentali e di laboratorio richiesti dalla Commissione Medica Locale sono **totalmente a proprio carico**, non essendo previste dal Servizio Sanitario Nazionale (art. 330 Regolamento di esecuzione CdS).
- In caso di **minorazioni agli arti e alla colonna vertebrale**, la cui funzione sia vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o tramite adattamenti particolari ai veicoli da guidare, la Commissione Medica Locale deve anche verificare (art. 327 Regolamento di esecuzione CdS):
 - la **funzionalità delle protesi e delle ortesi**, attestata dal costruttore con apposita certificazione da esibire alla stessa Commissione Medica Localee/o
 - l'**individuazione degli adattamenti** la cui efficienza verrà verificata successivamente al momento del collaudo del veicolo presso l'Ufficio Motorizzazione Civile provinciale di competenza (Umc).

Per la guida dei **motocicli**, questa valutazione e verifica della Commissione Medica Locale sull'efficienza degli arti assume maggiore rilevanza in considerazione delle imprescindibili funzioni di stabilità e manovrabilità del veicolo.

- In caso di **minorazioni a tre o quattro arti** la Commissione Medica Locale, per formulare il giudizio di idoneità/non idoneità, dovrà individuare:
 - innanzitutto le effettive capacità della persona alla guida, per verificare la possibilità di azionamento in maniera efficace e sicura dei comandi;
 - poi, eventualmente, prescriverà gli adattamenti da installare sul veicolo.

Se la Commissione Medica Locale **non può formulare il giudizio di idoneità in base ai soli accertamenti clinici e documentali**, in quanto tali valutazioni cliniche e analisi dei certificati anamnestici fanno sorgere dubbi circa l'idoneità alla guida della persona, si dovrà sostenere una **prova pratica di guida su un veicolo adattato** in relazione alle particolari patologie (art. 119, c.4, del CdS).

Se la Commissione Medica Locale formula il **giudizio di non idoneità**, questo verrà comunicato all'Ufficio Motorizzazione Civile di competenza (art. 330 Regolamento esecuzione CdS).